



ISTITUTO COMPRENSIVO "ENRICO MESTICA"
Via dei Sibillini, 37 - 62100 MACERATA
tel.: 0733 230336 / 0733 239334 - fax: 0733 239334
e-mail: MCIC82800P@istruzione.it - u.r.l.: www.istitutomesticamacerata.gov.it
codice fiscale: 80005700432 - posta certificata: mcic82800p@pec.istruzione.it
Codice IPA istsc mcic82800p - Codice Univoco ufficio UF0HK9



Prot. n. 4024 II.1

Macerata, 17 luglio 2017

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**
approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 190 del 13 luglio 2017

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94;
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n° 275 del 8/3/99;
VISTO l'art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTO in particolare l'art. 33, comma 2°, del Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
VISTO l'art.7, comma 6, del D.L.vo 30/03/2001, n.165, così come integrato dall'art.32 del D.L. 04/07/2006, n.223, convertito dalla legge 04/08/2006, n.248 e dall'art.3, comma 76 della Legge 24/12/2007, n.244, modificato dall'art.46 del testo coordinato del decreto Legge 25 giugno 2008, n.112;
VISTO l'art.40 del Decreto Legislativo n. 895 del 2001;
VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
VISTO il Regolamento d'Istituto di questa Istituzione scolastica;

EMANA IL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 1 – Finalità ed ambito di applicazione.

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti esterni di incarichi di lavoro autonomo o di collaborazioni plurime (art. 35 C.C.N.L. comparto scuola) per tutte le attività di collaborazione, consulenza, formazione ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze di natura istituzionale o didattica (attività didattiche inserite nel POF). Il presente regolamento è finalizzato, inoltre, a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del Lgs. 165/2001 e dell'art. 40 del D. I. 44/2001. A tal fine il presente regolamento norma, ai sensi dell'art.40 del D.I. n.44 del 1/2/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione delle attività e dei progetti per l'attuazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa, anche al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento come definito dall'art.7, comma 6, del D.L.vo 30/03/2001, n.165, come integrato dall'art.32 del D.L. 04/07/2006, n.223, convertito dalla legge 04/08/2006, n.248 e dall'art.3, comma 76 della L.24/12/2007, n.244, e modificato dall'art.46 del testo coordinato del decreto legge 25 giugno 2008, n.112.

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
- realizzare particolari progetti didattici o formativi;
- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione, formazione, ricerca-azione e aggiornamento.

Condizioni preliminari

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti col PTOF o comunque deliberate dagli organi collegiali,
- coerenti con le finalità proprie della Pubblica Amministrazione;
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.

Criteri generali

L'individuazione di esperti esterni prevede che vengano seguiti i seguenti criteri di massima:

- assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- garantire la qualità della prestazione;
- valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di efficacia, efficienza, economicità;
- fra più opzioni, valutare l'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 35, CCNL 29.11.2007.

Art.2 – Condizioni per il conferimento di incarichi e la stipula dei contratti con esperti esterni.

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, per le prestazioni e per le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente per l'inesistenza di specifiche competenze professionali, per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro. Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione scolastica. È fatto divieto all'istituzione scolastica di acquisire servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa stabiliti dal D.lgs. n.165/2001 devono avere le seguenti caratteristiche:

1. devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
2. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3 – Requisiti professionali ed avvisi di selezione.

Il dirigente scolastico sulla base delle esigenze dell'istituzione scolastica individua le attività e/o gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni. Ai fini della selezione degli esperti esterni si potrà procedere sia attraverso avviso pubblico, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica, che attraverso la richiesta di candidature. Preliminarmente o contestualmente deve essere effettuata la ricognizione per verificare l'impossibilità di utilizzare risorse umane interne.

Sia nell'avviso che nelle lettere di invito dovranno essere indicati: modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono stipulare.

Per ciascun contratto deve essere specificato:

- a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) la durata dell'incarico: termini di inizio e di conclusione della prestazione;

d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);

e) tipologia contrattuale;

f) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito da dirigente scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Nella definizione dei requisiti richiesti si terrà conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di "esperti di provata competenza" secondo l'interpretazione datane dall'art. 46 L.133/2008 che afferma: "Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".

Per ciascuna attività/progetto deliberati nel PTOF o approvati dagli organi collegiali per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- competenze richieste dal progetto;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche e didattiche;
- titoli di studio e di formazione;
- attività di libera professione o di specializzazione svolta nel settore.

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.

Il dirigente scolastico procede alla individuazione dei criteri specifici di valutazione e dei relativi punteggi da utilizzare per la comparazione dei requisiti dei candidati autonomamente o sulla base di una proposta avanzata dal Collegio dei docenti, poi ratificata da apposita delibera del Consiglio d'Istituto, oppure si avvale di una apposita commissione tecnica (diversa da quella che poi verrà nominata per la valutazione delle candidature) per individuare i criteri di selezione e fissare i relativi punteggi specie per incarichi di particolare specificità in cui può essere di ausilio la collaborazione di personale interno specializzato. I requisiti fissati dal Collegio docenti, deliberati dal Consiglio d'Istituto, dal dirigente o dalla commissione tecnica saranno resi noti tramite gli avvisi di selezione pubblicati all'albo on line dell'Istituzione scolastica. Oltre ai requisiti può essere richiesto ai candidati di elaborare un progetto didattico relativo all'attività da svolgere in occasione dell'incarico, tale progetto può essere suscettibile di valutazione e di attribuzione di punteggio, qualora il dirigente o la commissione lo richieda nell'avviso pubblico. Il riscontro dei requisiti dichiarati dai candidati e la relativa comparazione, nonché l'eventuale valutazione del progetto didattico, vengono operati dalla una apposita commissione tecnica, nominata dal dirigente dopo l'avvenuta presentazione delle candidature, per la scelta dell'esperto o degli esperti.

Art. 4 – Procedura comparativa e individuazione dei contraenti.

Il dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati attraverso commissioni, da lui appositamente nominate, secondo i criteri esplicitati nella procedura di selezione, che potrà anche prevedere colloqui con i candidati, fermi restando i criteri generali di cui al presente articolo.

L'aggiudicazione avrà luogo anche nel caso in cui sia stata presentata anche una sola candidatura purché corrispondente ai requisiti richiesti.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- a) Qualificazione professionale e scientifica;
- b) Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per i quali è bandita la selezione;
- c) Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e, se rilevante, grado di conoscenza delle normative di settore;
- d) Qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- e) Ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico da conferire;
- f) Progredita esperienza presso altre istituzioni scolastiche.

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi il bando potrà prevedere la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio (da specificare nelle singole procedure di selezione) a ciascuna delle seguenti voci:

- a) Possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc) afferenti la tipologia della attività da svolgere;
- b) Esperienza di docenza anche universitaria nell'attività oggetto dell'incarico;
- c) Esperienza di docenza nell'attività oggetto dell'incarico;
- d) Esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico;
- e) Pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico;
- f) Precedenti esperienze in altre istituzioni scolastiche nell'attività oggetto dell'incarico;
- g) Precedenti esperienze in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto dell'incarico;
- h) Corsi di aggiornamento frequentati coerenti all'attività oggetto dell'incarico.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

1. abbiano già lavorato con valutazione positiva presso questa Istituzione scolastica;
2. abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole;
3. abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali.

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto richiesto.

Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate ed insindacabili.

Per la realizzazione di altri progetti per i quali non è prevista l'obbligatorietà dell'avviso pubblico, il Dirigente può ricorrere alla chiamata diretta.

La graduatoria è redatta dalla commissione, approvata dal dirigente scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione scolastica.

È fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

La circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

Art. 5 – Doveri e responsabilità dell'esperto.

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

1. predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste dell'Istituzione scolastica;
2. definire il calendario delle attività sulla base delle indicazioni e delle necessità dell'Istituzione scolastica e concordare eventuali variazioni.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in contemporaneità con gli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni evento connesso all'incarico.

Art. 6 – Stipula del contratto.

Il dirigente scolastico, prima dell'avvio delle attività, stipula apposito contratto con l'esperto individuato.

Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;

- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di:

- svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;
- assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
- documentare l'attività svolta;
- autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003.

I titolari dei contratti hanno l'obbligo di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione deve essere di natura temporanea. I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa o prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono collaborazioni plurime, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009. È istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti, il curriculum vitae degli esperti e l'oggetto dell'incarico. Il medesimo sarà inoltre pubblicato in forma elettronica sul sito internet della scuola nell'area "Amministrazione trasparente". I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al Dipartimento della Funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

Il compenso attribuibile deve tener conto:

- del tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
- delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o da Enti e Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta. Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione. Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.

È fatto divieto di anticipazione di somme. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo e correlata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del dirigente responsabile o di suo delegato, dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione, in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Non è ammesso il rinnovo, né tacito né espresso, del contratto di collaborazione. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto o l'attività previsti e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 7 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

Il dirigente scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risul-

tino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente scolastico può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito ed alla risoluzione del contratto.

Art. 8 – Modifiche.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera, anche ratificando Modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico.

Art. 9 – Pubblicità.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica nelle seguenti sezioni dell'area "Amministrazione trasparente":

- Albo on-line
- "Amministrazione Trasparente" > Disposizioni Generali > Atti Generali.

Per tutti gli aspetti non esplicitamente contenuti nel presente Regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa.